

Comune di Ulassai

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani

Raccolta differenziata domiciliare monomateriale di tutte
le frazioni merceologiche con separazione alla fonte
della frazione organica

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA	1
PARTE PRIMA	
OGGETTO DELL'APPALTO - NORME GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	1
Art. 2 - Definizioni	1
Art. 3 - Definizioni e classificazioni relative ai rifiuti che costituiscono oggetto dell'appalto	2
Art. 4 - Durata dell'appalto - Inizio del servizio . Fine del servizio	3
Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto - modalità di pagamento	4
Art. 6 - Revisione del canone.....	4
Art. 7 - Procedura dell'appalto	4
Art. 8 - Documenti contrattuali	4
Art. 9 - Subappalto	4
Art. 10 - Prescrizioni generali relative all'esecuzione dei servizi	4
PARTE SECONDA	5
OBLIGHI, RESPONSABILITÀ E PRESCRIZIONI PER L'ESECUTORE DEI SERVIZI	5
Art. 11 - Conoscenza delle condizioni d'appalto	5
Art. 12 - Responsabilità del Concessionario verso il Comune e verso i terzi	5
Art. 13 - Prescrizioni in materia di salute e sicurezza	5
Art. 14 - Documento di valutazione dei rischi	6
Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'impresa	6
Art. 16 - Ufficio di direzione - Rapporti con l'Amministrazione	6
Art. 17 - Mezzi e materiali in servizio nelle fasi di transizione ed a regime.....	6
Art. 18 - Personale in servizio.....	7
Art. 19 - Obbligo di osservanza dei contratti collettivi	8
Art. 20 - Oneri smaltimento/recupero delle frazioni di rifiuto raccolte	8
PARTE TERZA	9
NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI	9
Art. 21 Perimetrazione dei servizi	9
Art. 22 Orari e periodicità dei servizi.....	9
Art. 23 Mezzi ed attrezzature.....	9
Art. 24 Cantiere di rimessaggio mezzi/attrezzature	10
Art. 25 Raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati	10
Art. 26 Tipologia dei sacchi e lavaggio e disinfezione dei punti di deposito.....	10
Art. 27 Servizio di trasporto dei rifiuti urbani raccolti.....	10
Art. 28 Raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti da utenze domestiche	11
Art. 29 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e raccolta imballaggi da utenze specifiche.....	11
Art. 30 Raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti valorizzabili.....	11
Art. 31 Raccolta differenziata, trasporto e conferimento di rifiuti organici recuperabili provenienti da sfalci e/o giardini	14
Art. 32 Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.....	12
Art. 33 Onere della pesatura dei rifiuti raccolti.....	13
Art. 34 Servizio di raccolta rifiuti del mercato pubblico	13
Art. 35 Feste popolari, manifestazioni,ecc.	13
Art. 36 Attività di informazione e sensibilizzazione	13
Art. 37 Oneri del Conc. sugli obiettivi di RD e relativa penalità	13
Art. 38 Consuntivo dei servizi	14

PARTE QUARTA.....	15
Norme specifiche e Disposizioni finali	15
Art. 39 Vigilanza e controllo - Ordini di servizio	15
Art. 40 Penalità	15
Art. 41 Risoluzione del contratto	15
Art. 42 Cauzione.....	16
Art. 43 Cessione dei crediti e dei contratti	16
Art. 44 Controversie	16
Art. 45 Disposizioni finali.....	16
ELENCO ALLEGATI AL CAPITOLATO ED AL BANDO DI GARA.....	17

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

PARTE PRIMA OGGETTO DELL'APPALTO - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1.1.

Il Comune di Ulassai, intende provvedere alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel proprio territorio di competenza mediante in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come previsto dall'art.198 del Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006.

Oggetto dei servizi contemplati nel presente capitolato sono i rifiuti urbani, come definiti all'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006, prodotti dalle utenze che insistono nel territorio del Comune di Ulassai.

1.2.

I servizi oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato, sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse, come tale assoggettata alla disciplina dell'art. 178 del Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006. Tali servizi non potranno quindi essere sospesi o abbandonati, eccettuato unicamente il caso di provata causa di forza maggiore.

1.3.

L'appalto disciplinato dal presente Capitolato e dalle allegate linee guida ha per oggetto i seguenti servizi:

1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale di Ulassai mediante sistema integrato domiciliare " secco – umido ", con raccolta separata della frazione umida da quella secca e trasporto e conferimento al centro di trattamento e/o smaltimento indicato dall'Amministrazione Comunale Appaltante.
2. Raccolta differenziata e trasporto a recupero, nel centro indicato dall'Amministrazione Comunale, dei materiali a valorizzazione specifica, quali carta, cartone, alluminio, plastica, vetro, sfalci verdi;
3. Raccolta differenziata, trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica identificati come ex RUP (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato Interministeriale del 27.07.1984) e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa, escluso l'onere dello smaltimento;
4. Raccolta e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli provenienti dalle utenze domestiche, escluso l'onere del recupero e/o smaltimento.
5. Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani ai sensi del presente capitolato, ovvero di quelli che, ancorché qui non elencati, sono considerati tali dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, compreso l'onere dello smaltimento;
6. Raccolta, trasporto e conferimento a impianto di recupero e/o smaltimento di imballaggi in plastica e cartone provenienti da utenze artigianali, commerciali ed industriali; in attuazione della normativa vigente, escluso l'onere dello smaltimento;
7. Raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci scaduti o inutilizzati e "T e F") e di tutti gli altri indicati al precedente articolo, che siano classificati come urbani per provenienza escluso l'onere dello smaltimento;
8. Servizio di svuotamento dei cestri stradali di raccolta esistenti e successivamente installati nonché dello svuotamento dei cestri dislocati nell'isola ecologica lungo la provinciale e la relativa pulizia;
9. Intensificazione di frequenza del servizio di raccolta delle frazioni "umida" e "residua da smaltire" nel periodo estivo ed in altri periodi con significativa presenza turistica;
10. Rimozione, trasporto e conferimento rifiuti abbandonati, urbani o assimilati, compresi quelli pericolosi (all'interno del perimetro urbano);
11. Campagna di informazione e sensibilizzazione dell'Utenza;

Art. 2 - Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed agli articoli n° 183, 184 e 218 del Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006., ai fini del presente Capitolato si definiscono:

1. CONCESSIONARIO, DITTA o APPALTATORE : Il soggetto cui viene aggiudicata la gara d'appalto;
2. SMALTIMENTO: il complesso delle attività sotto definite:
 - 2.1. *conferimento* : le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente trasferiti al servizio di raccolta;
 - 2.2. *raccolta* : le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura, struttura od impianto ;
 - 2.3. *raccolta differenziata* : insieme delle operazioni atte a selezionare dai rifiuti urbani e speciali , già nella fase di raccolta, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali ed energia , ovvero che

- debbono essere ridotte volumetricamente o trattate in modo da favorire le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza;
- 2.4. *stoccaggio provvisorio* : ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
 - 2.5. *cernita* : le operazioni di preselezione o di selezione dei materiali di rifiuto , ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero, o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
 - 2.6. *trasporto* : le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di trattamento;
 - 2.7. *trattamento* : processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per l'avvio alla realizzazione di prodotti riutilizzabili;
 - 2.8. *trattamento finale* : le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato;
 - 2.9. *recupero* : operazioni eseguite sulle materie provenienti dalla raccolta differenziata per renderle idonee alla commercializzazione e/o al riutilizzo .
 - 2.10. *isola ecologica*: area non custodita che ospita contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani da parte dei privati cittadini;

Art. 3 - Definizioni e classificazioni relative ai rifiuti che costituiscono oggetto dell'appalto

Ai fini della parte quarta del decreto Decreto Legislativo 152 del 2006 e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
 - 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
 - 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad

emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un valore economico di mercato;
- q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;
- r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
- 1) il rischio ambientale e sanitario;
 - 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
 - 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
- s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;
- t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- u) compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);
- z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);
- bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;

Art. 4 - Durata dell'appalto - Inizio del servizio . Fine del servizio

1. L'appalto avrà durata di **anni 1 (uno)** con decorrenza dal giorno in cui il concessionario avrà dato effettivo e regolare inizio al servizio, che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.
2. L'appalto potrà essere prorogato, su richiesta dell'Amministrazione, agli stessi patti e condizioni ai sensi dell'art.57 del D. Lgs 163 del 2006

3. L'Amministrazione, esaurita la procedura concorsuale ed approvati i relativi atti, notifica a mezzo raccomandata A.R. alla ditta interessata l'avvenuta aggiudicazione e fissa la data della stipula del relativo contratto che dovrà comunque avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
4. L'inizio del servizio dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del contratto. Il concessionario, pertanto, dovrà munire e predisporre, entro il termine predetto, quanto necessario per l'effettivo inizio del servizio.
5. La ditta assuntrice del servizio, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55, dovrà produrre all'ente appaltante, prima dell'inizio del servizio e comunque entro gg. 10 dalla data di inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, e, nonché il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. Alla scadenza della durata dell'appalto, il Concessionario dovrà consegnare ogni bene ed ogni attrezzatura di proprietà comunale eventualmente concessi in uso o gestiti in virtù o per effetto del presente appalto o di sue integrazioni successive, indipendentemente dall'esistenza di eventuali crediti, essendo esplicitamente escluso qualsivoglia diritto di ritenzione

Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto – Modalità di pagamento

Il canone sarà stabilito dal relativo contratto, in base all'offerta al ribasso presentata dal concessionario in sede di gara, e risulterà remunerativo di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione delle attrezzature e la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione del servizio.

Il suddetto canone sarà versato dalla Stazione Appaltante in dodici (12) rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla presentazione della fattura

Il suddetto canone mensile verrà versato all'appaltatore previa trasmissione dei seguenti documenti:

- DURC;
- Formuali di carico e scarico delle varie frazioni merceologiche quali carta/cartone, vetro/alluminio, plastica;
- Pesate del secco residuo;
- Formulari dell'umido;
- Rapporto mensile sugli ingombranti di cui all'art. 28 del presente capitolato.

Inoltre sull'ultima mensilità potranno essere applicate le riduzioni per penalità di cui agli artt. 36 e 37 del presente capitolato.

Art. 6 - Revisione del canone

Il canone d'appalto di cui all'Art. 5 - è fisso e non è soggetto a revisione

Art. 7 - Procedura dell'appalto

Modalità di aggiudicazione

L'appalto pubblico del servizio verrà esperito mediante PROCEDURA APERTA ai sensi degli art. 55 e 122 del D. Lgs 163/2006: gara ad unico esperimento mediante la presentazione di offerte segrete da aggiudicarsi unicamente secondo il criterio del prezzo più basso.

Art. 8 - Documenti contrattuali

Sono documenti , facenti parte integrante del contratto , quelli di seguito elencati :

1. capitolato speciale d'appalto;
2. Il progetto del servizio comprendente le linee guida e la planimetria;

Art. 9 - Subappalto

Il subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dall'art.118 del D. lgs 163/206 e ss.mm.ii

Art. 10 - Prescrizioni generali relative all'esecuzione dei servizi

I servizi indicati nell'art. 1 dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel progetto approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. ___ del _____ e nel presente Capitolato.

PARTE SECONDA

OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E PRESCRIZIONI PER L'ESECUTORE DEI SERVIZI

Art. 11 - Conoscenza delle condizioni d'appalto

1. La Ditta che risulterà aggiudicataria, d'ora in avanti definita come "Concessionario", è obbligata al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non potranno, in nessun caso, essere considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al Concessionario quali, a titolo di esempio, la mancata corresponsione delle retribuzioni ovvero il ritardo nel pagamento delle stesse, ingiustificate variazioni nella distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di concessione, ecc.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte del Concessionario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d'opera e più in generale di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del ribasso offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 12 - Responsabilità del Concessionario verso il Comune e verso i terzi

1. Il Concessionario sarà responsabile verso il Comune del buon andamento e del buon esito di tutti i servizi assunti, nonché della disciplina dei propri dipendenti.
2. Il Concessionario individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici ed amministrativi incaricati di curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale.
3. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Conseguentemente, con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione, pretesa o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato o per negligente adempimento degli obblighi contrattuali nonché da qualsivoglia responsabilità civile o penale al riguardo, e Pertanto il Concessionario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, a stipulare apposite polizze assicurative R.C.T, R.C.O. con massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T

1) sinistro	€ 516.456,90
2) per persona	€ 258.228,45
3) per danni	€ 154.937,07

R.C.O.

1) per sinistro	€ 516.456,90
2) per persona lesa	€ 258.228,45

In ogni caso, il Comune di Ulassai avrà diritto di incamerare, prelevandole dai canoni dovuti al Concessionario, tutte le somme che sia stato costretto a pagare a terzi per fatti od eventi rientranti nella responsabilità del Concessionario ai sensi del presente articolo.

4. E' fatto obbligo al Concessionario di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti rilevati nell'espletamento del servizio, che possano impedirne o turbarne il regolare svolgimento, nonché tutte le situazioni che possano comportare rischi per la sicurezza dei cittadini con conseguenti responsabilità civili o penali, la cui eliminazione dipenda dal Comune.

Art. 13 - Prescrizioni in materia di salute e sicurezza

Il Concessionario dovrà svolgere le attività che sono oggetto dell'appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 14 - Documento di valutazione dei rischi

1. Con l'aggiudicazione della gara e la successiva stipula del contratto il Concessionario assume a proprio carico l'onere completo di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Sono, a tale scopo, equiparati tutti gli addetti ai lavori.
Ogni responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sul Concessionario, restandone in ogni caso sollevata l'Amministrazione Comunale indipendentemente dalla ragione cui debba imputarsi l'incidente.
2. Il Concessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica.
3. Il Concessionario è inoltre obbligato al rispetto delle norme del **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra normativa in materia, approvata successivamente alla aggiudicazione, senza alcun diritto a pretendere aumenti del canone in relazione agli eventuali adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore di nuove norme successivamente intervenute.
4. Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione il Concessionario dovrà presentare il proprio Documento di valutazione dei rischi.

Entro lo stesso termine, il Concessionario dovrà inoltre redigere e consegnare all'Amministrazione Comunale e alle Autorità Competenti di controllo, il piano delle misure per la sicurezza ed incolumità dei lavoratori.

Qualora fossero ritenuti lacunosi da parte dell'Amministrazione Comunale, tali documenti (valutazione dei rischi e piani di sicurezza), dovranno essere immediatamente aggiornati senza alcun maggior onere per il Comune. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di aggiornamento entro il termine che sarà stato appositamente assegnato, l'Amministrazione Comunale potrà, insindacabilmente, risolvere *ipso jure* il rapporto contrattuale.

5. Nella esecuzione del servizio potrà rendersi necessario che il Concessionario metta a disposizione attrezzature di protezione individuale indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo):
 1. movimentazioni e stoccaggi;
 2. manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi ed emulsioni
 3. manipolazione di oggetti con spigoli vivi;
 4. attività in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori;
6. Il Concessionario dovrà inoltre seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza.

Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'impresa

L'impresa Concessionaria assume l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l'assunzione ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente.

Il Concessionario ha l'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche nel rispetto di quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nella fattispecie. Il personale dipendente ha l'obbligo di utilizzare il vestiario in dotazione, preventivamente visionato ed approvato dal Comune, per tutta la durata delle prestazioni.

Art. 16 - Ufficio di direzione - Rapporti con l'Amministrazione

L'Appaltatore ha l'obbligo di istituire a Ulassai l'ufficio di direzione ed amministrazione, dotato di telefono, segreteria e fax.

l'ufficio di direzione ed amministrazione dell'Impresa deve essere aperto al pubblico per 2 ore il sabato. E' obbligatoria inoltre l'attivazione di una reperibilità negli orari di lavoro (ore 7:30-19:00 dal lunedì al sabato).

L'Impresa dovrà comunicare al Comune il nominativo del suo Rappresentante nell'ufficio locale. In tale ufficio il Comune potrà recapitare ordini e disposizioni. Inoltre gli utenti potranno riferirsi all'ufficio di direzione per informazioni relative all'espletamento del servizio e per **l'eventuale ritiro dei sacchetti di raccolta rifiuti**.

Le comunicazioni fatte al Rappresentante dell'ufficio saranno considerate, salvo diversa disposizione contenute nel presente capitolato, come fatte direttamente all'Impresa, la quale con la stipula del contratto elegge domicilio nell'ufficio di direzione ad ogni effetto dell'appalto.

Art. 17 - Mezzi e materiali in servizio nelle fasi di transizione ed a regime

E' previsto un periodo transitorio iniziale di mesi 1 (uno) necessario per portare a regime le prescrizioni di capitolato. In questa fase l'Impresa dovrà dotarsi di tutti i mezzi e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento integrale del servizio la cui idoneità deve essere certificata in conformità alle vigenti norme di legge, dovrà provvedere all'allestimento

ed apertura del cantiere di rimessaggio, dell'Ufficio di Direzione. Al termine di questo periodo dovrà trasmettere all'amministrazione comunale tutti i dati ad essa necessari a documentare l'entrata a regime. In tale periodo di transizione l'impresa è tenuta:

- 1) ad eseguire il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato, della frazione umida e delle frazioni carta, plastica e vetro/alluminio secondo le modalità specificate delle prescrizioni minimali di cui alle linee-guida allegate al progetto e secondo quanto indicato dall'art. **30 del** presente capitolato;
- 2) ad eseguire il trasporto a distanza dei rifiuti urbani indifferenziati nel Centro di trasferimento di località Sa Canna, della frazione umida nella località Quirra e delle frazioni carta, plastica, vetro e alluminio nelle destinazioni indicate dall'Amministrazione Comunale;
- 3) a fornire con frequenza mensile all'Amministrazione una relazione scritta contenente tutti i dati relativi alla prima fase del servizio riguardante in particolare personale e mezzi utilizzati, nonché tempi e modalità di espletamento del servizio, quantità e tipologia di rifiuti raccolti.

Entro un mese decorrenti dalla data di stipula del contratto:

- tra le parti contraenti sarà redatto il verbale di consistenza del parco mezzi ed attrezzature, che il Concessionario si impegnerà a mantenere in perfetto stato d'uso per tutta la durata della Concessione, rimanendo a suo esclusivo carico le spese delle sostituzioni totali o parziali che si rendessero necessarie; in questo caso le attrezzature ed i mezzi devono essere uguali a quelle da sostituire. Nei casi di situazione straordinaria, il Concessionario deve garantire comunque i servizi con la medesima cadenza ed efficienza, segnalando all'Amministrazione Comunale le procedure adottate per fronteggiare l'emergenza ed i tempi necessari al ripristino dell'ordinarietà;
- il Concessionario trasmette l'elenco nominativo completo degli addetti al servizio e delle relative mansioni.

Art. 18 - Personale in servizio.

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli impegni ed obblighi assunti con l'accettazione del contratto, il Concessionario dovrà quotidianamente utilizzare personale in numero sufficiente, ed idoneo a garantire l'esecuzione dei servizi compresi nel presente capitolato d'appalto. Il personale utilizzato dovrà parlare correntemente la lingua italiana e conoscere la segnaletica in uso. E', pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla formazione del personale in modo da renderlo idoneo alle prescrizioni del presente capitolato.

Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un comportamento serio e corretto e dovrà rispettare le segnalazioni degli incaricati del Comune investiti delle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto.

L'Impresa potrà, nell'interesse del servizio, variare le qualifiche del personale, senza che ciò costituisca diritto a ripetere al Comune l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

Qualora, nel corso della esecuzione del contratto, si registrino nell'ambito del personale riduzioni per pensionamenti, dimissioni o per qualunque altra causa, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

Il Concessionario è tenuto ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi (CCNL FISE - ASSOAMBIENTE) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi, ecc.; a trasmettere periodicamente all'Amministrazione comunale copia dei versamenti relativi alle predette contribuzioni; a depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81** e successive modificazioni ed integrazioni.

Farà pure carico all'Impresa, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti alla assicurazione di invalidità, vecchiaia, assicurazione infortuni, malattie, ecc...

Si intendono a carico dell'Impresa e compresi nel canone, gli oneri per il trattamento di fine rapporto che il personale matura alle sue dipendenze e che dovrà essere corrisposto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il personale in servizio dovrà inoltre: essere dotato, a cura e spese dell'Impresa concessionaria, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, ove il caso, delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica; sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), nonché agli ordini impartiti dalla stessa Ditta aggiudicataria.

Il Concessionario si impegna a garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato non idoneo.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.

Art. 19 - Obbligo di osservanza dei contratti collettivi

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune contesterà l'inadempienza al Concessionario procedendo ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al Concessionario della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato dei Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra il Concessionario non può opporre eccezione all'Amministrazione Comunale, né ha titolo al risarcimento dei danni.

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari. Le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono individuate nelle ASL, nei Vigili del Fuoco e nell'Ispettorato dei Lavoro competenti per territorio. Le ditte partecipanti alla gara dovranno esplicitamente precisare che, nel redigere le offerte, esse hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Art. 20 - Oneri di smaltimento/recupero delle frazioni di rifiuto raccolte.

I costi dello smaltimento di tutte le frazioni raccolte comprese quelle valorizzabili quali umido, carta, plastica, vetro, alluminio sono a carico del Comune di Ulassai così come eventuali corrispettivi CONAI.

PARTE TERZA

NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art 21 Perimetrazione dei servizi

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni di qualunque natura e provenienza interesserà le vie, le piazze, i marciapiedi, i viali e le aree pubbliche dell'abitato di Ulassai, includendo l'area della Grotta Su Murruri, della Ex Stazione Ferroviaria, del PIP, dell'isola ecologica, di Santa Barbara, e del Campo Sportivo nonché strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, di cui alla planimetria allegata.

Il servizio dovrà essere garantito all'utenza anche nel caso in cui nella strada ci dovessero essere lavori in corso e fosse impossibile accedere con il mezzo.

Art. 22 Orari e periodicità dei servizi

Il servizio dovrà essere svolto tra le ore 7.30 e le ore 12.00 secondo il calendario settimanale indicato dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle periodicità prescritte nelle linee guida di progetto e nel presente capitolato speciale d'appalto. Per esigenze di carattere straordinario e contingente, la periodicità dei servizi di cui sopra può essere, con ordinanza del sindaco, temporaneamente intensificata, senza che il Concessionario possa vantare maggiori corrispettivi.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di apportare variazioni, sia temporanee che definitive, alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Tali variazioni potranno anche essere comunicate verbalmente e, quando abbiano carattere di stabilità o comunque di non occasionalità, dovranno poi essere normalizzate con ordine scritto entro il terzo giorno successivo.

Il calendario annuale della raccolta si ottiene ripetendo il calendario settimanale tipo per le 52 settimane di calendario con l'esclusione delle seguenti festività qualora infrasettimanali e nelle quali il servizio non potrà essere eseguito:

- Capodanno (1° Gennaio)
- Festa dei lavoratori (1° Maggio)
- Immacolata concezione (8 dicembre)
- Santo Natale (25 dicembre)
- 15 agosto

Resta inteso che nel caso di festività si dovrà provvedere al recupero della raccolta nel giorno successivo o antecedente, da concordarsi di volta in volta con l'Ufficio Tecnico comunale e previo avviso dato alla popolazione.

Art. 23 Mezzi ed attrezzature

Il Concessionario è tenuto a disporre dei mezzi sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, nel rispetto completo della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso.

Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, sono contenute e previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.

Il Concessionario è tenuto al completo rispetto delle seguenti prescrizioni: per la durata dell'appalto tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio saranno tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, con obbligo di sostituzione immediata di quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti; i mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei ad effettuare le operazioni di sollevamento e svuotamento; nel caso di guasto di un mezzo o più mezzi, dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, nel caso, alla immediata sostituzione.

Il Concessionario dovrà provvedersi a propria cura e spese, di locali per il ricovero di tutto il materiale, dell'attrezzatura e dei mezzi impiegati nell'espletamento dei servizi e di ogni altro sito necessario per il pieno espletamento dei servizi in appalto.

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di fornire al Comune prima dell'inizio del servizio l'elenco e la scheda tecnica dettagliata dei macchinari e dei mezzi che intende impiegare e che dovranno costituire dotazione fissa del servizio.

Art. 24 Cantiere di rimessaggio mezzi/attrezzature

E' obbligo del Concessionario dotarsi, a propria cura e spese di un sito idoneo, per la realizzazione del cantiere di rimessaggio e manutenzione/lavaggio mezzi ed attrezzature. E' onere del Concessionario l'acquisizione di tutte le autorizzazioni di rito da parte di tutti gli organi competenti e della realizzazione delle opere e allestimenti da questi prescritti.

La piena funzionalità del Servizio dovrà essere raggiunta entro 1 mese dalla data di attivazione del servizio.

Art. 25 Raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere al ritiro dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale, secondo le modalità indicate nelle linee guida e di seguito precisati.

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, così come definiti **all'art. 3**, dovrà obbligatoriamente essere effettuato col sistema dei sacchi in plastica.

La cadenza del servizio sarà bisettimanale (nelle giornate di martedì e sabato) nell'intero centro abitato .Mentre nell'isola ecologica sulla strada provinciale 11 sarà bisettimanale da ottobre ad aprile mentre nei restanti mesi i cesti sia dell'isola ecologica che del centro abitato dovranno essere svuotati tre volte alla settimana. Resta inteso che per l'isola ecologica dislocata lungo la provinciale dovrà essere garantita una costante pulizia e ritiro dei rifiuti qualora fosse necessario anche oltre le frequenze sopradescritte.

I veicoli per la raccolta potranno essere del tipo a compattazione o a vasca semplice, purché l'attrezzatura garantisca la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi. La dimensione e la tipologia dei veicoli di raccolta dovrà essere scelta sulla base della viabilità delle singole zone del centro abitato.

E' obbligo della ditta Concessionaria assicurarsi che al ritiro dei sacchi nessun residuo rimanga per la strada (anche se ciò fosse dovuto alla inadeguata chiusura del sacco da parte dell'utenza o alla rottura del sacco per qualsivoglia motivo), **provvedendo alla relativa pulizia contestualmente alla raccolta.**

L'ambito territoriale di espletamento del servizio è illustrato nelle planimetrie di progetto ed è delimitato dal perimetro urbano e dalle case sparse ricadenti nel territorio comunale di Ulassai.

Qualora per causa di forza maggiore, legato al verificarsi di eventi atmosferici eccezionali, fosse impedita la circolazione dei mezzi di raccolta, l'impresa dovrà espletare il servizio di raccolta nel giorno immediatamente successivo.

L'impresa Concessionaria dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari **per garantire la raccolta e ritiro dei rifiuti presso il cimitero nonché in occasione di manifestazioni pubbliche.**

Tutti i mezzi di raccolta dovranno trasportare le quantità in peso e volume per le quali sono stati omologati. La loro velocità lungo le strade cittadine non dovrà mai superare i limiti di legge e dovrà essere tale da non creare condizioni di pericolo alla circolazione.

Nell'ipotesi di mancata esecuzione del servizio di raccolta presso un'utenza domiciliare, oltre alla applicazione della relativa penale di cui **all'art. 40**, è fatto obbligo all'impresa l'esecuzione del servizio entro il giorno successivo alla contestazione.

Art. 26 Tipologia dei sacchi e lavaggio e disinfezione dei punti di deposito

La Tipologia di sacco stradale per il conferimento domiciliare dei rifiuti sarà quella già definita dalla Provincia Ogliastra.

I sacchi dovranno essere differenziati nel seguente modo:

- in mater - bi → raccolta umido;
- qualsiasi busta in plastica → raccolta plastica, indifferenziato

I sacchi saranno acquistati dal Comune di Ulassai, la loro capacità potrà essere concordata con il Concessionario anche in funzione della composizione del nucleo familiare. Fa parte del servizio la consegna dei sacchi domiciliari alle utenze almeno con cadenza semestrale.

Art. 27 Servizio di trasporto dei rifiuti urbani raccolti.

I rifiuti indifferenziati, i rifiuti umidi, e le frazioni del secco differenziato riciclabile (carta, plastica, vetro e alluminio) raccolti nel centro abitato, nelle case sparse e nelle isole ecologiche di Ulassai devono essere trasportati presso gli impianti di trattamento/smaltimento indicati dall'Amministrazione. Attualmente i centri di conferimento sono identificati nella stazione di trasferimento di località **Sa Canna** in Comune di Jerzu per l'indifferenziato, alla stazione di conferimento di San Sperate per il vetro e alla stazione di conferimento di Assemmini per la carta-cartone e nell'impianto di compostaggio

provinciale di località **Quirra**. Qualora nel corso dell'appalto dovessero verificarsi variazioni della destinazione, l'Impresa è obbligata a provvedervi senza che abbia null'altro da avere pretendere o dissentire.

Durante le operazioni di travaso/trasferimento si dovrà garantire assenza assoluta di dispersione del materiale e nel periodo necessario per il completamento del riempimento, il veicolo di trasporto deve garantire perfetta tenuta stagna.

Art. 28 Raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti da utenze domestiche

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere alla raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti sulla base delle prescrizioni minime contenute nel progetto posto a base di gara e di seguito richiamati.

Il servizio dovrà essere effettuato mediante la tecnica di raccolta a domicilio su chiamata e la raccolta dell'ingombrante domestico dovrà essere effettuata direttamente presso l'abitazione dell'utente. Per il servizio dovrà essere messo a disposizione un numero telefonico apposito. La frequenza della raccolta sarà quindicinale.

Il servizio comprende anche l'onere del trasporto del materiale a recupero previa cernita e smistamento delle varie tipologie di ingombrante mentre il costo dello smaltimento è a carico del Comune di Ulassai. E' onere del concessionario dotarsi di un sito idoneo ad effettuare le suddette attività di cernita e smistamento. Il Concessionario dovrà fornire al Comune un rapporto mensile sugli ingombranti ritirati indicando l'utenza a cui è stato fornito il servizio, la data, la tipologia di ingombrante ritirato, la firma dell'utente.

Art. 29 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e raccolta imballaggi da utenze specifiche

Rientrano i rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7 comma 2 lettera b) del D.Lgs 22/97, per i quali, in attesa dei criteri di cui all'art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 22/97, si considerano validi quali criteri di assimilabilità ai fini della raccolta, qualora non altrimenti specificati da apposito regolamento Comunale, quelli di cui al punto 1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 24.07.84, così come modificati ed integrati alla luce delle nuove norme del D.Lgs. 22/97 e decreti attuativi.

Non sono pertanto oggetto di raccolta:

- i rifiuti solidi ospedalieri non assimilabili agli urbani;
- i rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi presenti nel tessuto urbano ma non assimilabili agli urbani (es. scarti di lavanderia, residui di laboratori di analisi, ecc.) e non rientranti nella categoria degli imballaggi secondari e terziari;
- i rifiuti solidi speciali non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme in precedenza citate;
- i rifiuti pericolosi di origine non domestica.

Il Concessionario ha l'obbligo del ritiro dei rifiuti assimilabili agli urbani, prodotti da utenze non domestiche del Comune di Ulassai soggette alla tariffa di smaltimento rifiuti; il servizio dovrà essere svolto con la tecnica della raccolta domiciliare e con contenitori personalizzati in funzione dell'entità e della tipologia dell'utenza,. Anche questo servizio dovrà essere svolto con **cadenza settimanale**.

Per le utenze produttrici di imballaggi di tipo secondario e terziario, a mente dell'art. 218 del D.Lgs. 152/2006 l'organizzazione delle raccolte è a totale carico dei produttori e non devono in alcun modo interessare il circuito di raccolta del rifiuto indifferenziato.

Pertanto la Ditta concessionaria potrà attivare delle raccolte specifiche per gli imballaggi secondari e terziari previa convenzione specifica con i produttori con onere a totale loro carico.

In ogni caso gli imballaggi secondari e terziari non potranno essere frammisti al rifiuto urbano indifferenziato per il conferimento al centro di trattamento/smaltimento ma dovranno essere avviati esclusivamente al recupero. La Ditta dovrà certificare trimestralmente al Comune i quantitativi e le destinazioni degli imballaggi raccolti presso le utenze **convenzionate del Comune** di Ulassai.

Art. 30 Raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti valorizzabili

Il Concessionario assume l'obbligo di mantenere il livello di raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2007 nel Comune di Ulassai, ossia % RD= 67% con %RD, come definito dall'allegato alla Delibera di giunta Regionale n. 53/10 del 27.12.2007.

L'Impresa è tenuta ad effettuare presso tutte le utenze del Comune di Ulassai la raccolta separata dei rifiuti recuperabili o riutilizzabili quali vetro, carta, plastica, alluminio e quant'altro ritenuto valorizzabile dall'Impresa.

Il servizio, comprensivo degli oneri di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati secondo la normativa vigente, dovrà essere svolto secondo le modalità e frequenze nel progetto posto a base di gara e di seguito precisate.

I materiali da raccogliere sono identificati nella frazione organica (umido), carta/cartone, plastica, vetro, alluminio, oltre agli ingombranti di cui al precedente **art. 28**. Per ciascuna tipologia di materiale dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito indicate.

Frazione Organica

Raccolta porta-porta presso le utenze domestiche con **cadenza trisettimanale nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì**. Le utenze dovranno essere informate sulla giornata di esecuzione del servizio, sulla tipologia di materiale conferibile e sulle procedure di confezionamento del materiale da lasciare all'esterno dell'abitazione in modo da evitare la dispersione del materiale.

Carta/Cartone

Raccolta porta-porta presso le utenze domestiche con **cadenza quindicinale nella giornata di giovedì**. Le utenze dovranno essere informate sulla giornata di esecuzione del servizio, sulla tipologia di materiale conferibile (cartoni e cartoncini costituenti imballaggio di prodotti commercializzati quali alimentari, detersivi, ecc, giornali, riviste, ecc.) e sulle procedure di confezionamento del materiale da lasciare all'esterno dell'abitazione in modo da evitare la dispersione del materiale;

Attivazione di un circuito specifico presso le utenze maggiori produttrici di "carta di qualità" (uffici pubblici e privati, scuole, tipografie, ecc.) con frequenza dipendente dalla dimensione del produttore e mediamente settimanale.

Plastica

Raccolta porta-porta presso le utenze domestiche con **cadenza quindicinale nella giornata di giovedì**. Le utenze dovranno essere informate sulla giornata di esecuzione del servizio, sulla tipologia di materiale conferibile (contenitori per bevande, flaconi di prodotti per l'igiene, ecc.) e sulle procedure di confezionamento del materiale da lasciare all'esterno dell'abitazione in modo da evitare la dispersione del materiale;

Vetro/alluminio

Raccolta porta-porta presso le utenze domestiche **effettuata almeno una volta alla settimana** e raccolta effettuata mediante contenitori speciali stradali di idonea capacità, questi, sistemati in prossimità delle Grotte Su Marmuri e di piazza Barigau, andranno svuotati con cadenza almeno **settimanale**; le utenze dovranno essere informate sulla tipologia di materiale conferibile (bottiglie di qualunque colore purché in vetro, barattoli e vasetti in vetro, ecc.) e sulle procedure di confezionamento del materiale da depositare;

Il Concessionario potrà eventualmente organizzare il servizio in maniera che la singola utenza domestica possa essere servita nella medesima giornata sia per il ritiro della carta/cartone sia per quello di plastica e vetro, purché nell'esecuzione della raccolta siano mantenute distinte le diverse tipologie di materiale raccolto.

Il materiale deve essere quindi avviato al recupero presso le piattaforme CONAI.

Alla Ditta Concessionaria non spettano i proventi derivanti dalla commercializzazione (anche presso i consorzi di filiera del Conai) dei materiali recuperabili, qualunque siano le caratteristiche quali-quantitative ottenute, questi saranno, infatti, regolamentati dalla convenzione delega tra il Comune di Ulassai e le piattaforme CONAI.

All'Amministrazione Comunale dovrà essere certificata la destinazione di tali rifiuti per i quali il recupero dovrà essere svolto in ottemperanza alle leggi vigenti.

Art. 31 Raccolta differenziata, trasporto e conferimento di rifiuti organici recuperabili provenienti da sfalci e/o giardini.

Il Concessionario nell'ambito della raccolta differenziata della frazione organica di cui **all'art. 31**, dovrà garantire, con **frequenza quindicinale dal 01 Marzo al 30 Agosto** il ritiro e il trasporto all'impianto di compostaggio di Quirra dei rifiuti provenienti dagli sfalci verdi e dai giardini del perimetro urbano. E' onere del concessionario dare idonea informativa all'utenza sulle modalità di espletamento del servizio previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 32 Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi

L'Impresa è tenuta ad effettuare entro il perimetro urbano, la raccolta separata di particolari frazioni di rifiuti urbani, almeno di quelli classificati come RUP (quali pile farmaci scaduti e prodotti etichettati T e/o F di origine domestica) dalla deliberazione del C.I. del 27.07.84. Il Comune ha dislocato appositi contenitori in punti strategici dell'abitato (esercizi commerciali e farmacie).

Il servizio, comprensivo degli oneri di raccolta, trasporto stoccaggio ad impianti autorizzati secondo la normativa vigente, dovrà essere svolto con frequenza mensile tramite apposito veicolo debitamente autorizzato. Eventuali autorizzazioni per la gestione degli stoccaggi del materiale raccolto differenziatamente dovranno essere acquisite dalla Ditta Concessionaria.

Il materiale deve essere trasportato a cura e spese del Concessionario, il quale ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione Comunale le certificazioni di avvenuto conferimento di tutti i materiali raccolti nel Comune di Ulassai.

Gli oneri di smaltimento sono a carico del Comune di Ulassai.

Art. 33 Onere della pesatura dei rifiuti raccolti.

E' fatto obbligo alla ditta Concessionaria, al termine del servizio di raccolta, di provvedere a proprie spese alla pesatura dei rifiuti e alla consegna dei relativi formulari al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 34 Servizio di raccolta rifiuti del mercato pubblico

L'impresa è tenuta ad effettuare il servizio di raccolta nella zona di effettuazione del mercato pubblico. Attualmente il mercato per Ambulanti si tiene settimanalmente di martedì nella Piazza Barigau. Il servizio di raccolta dovrà iniziare una volta terminate le operazioni di vendita nella stessa giornata.

Qualora l'amministrazione Comunale intenda variare l'ubicazione del Mercato, il Concessionario dovrà provvedere ad effettuare il servizio nei luoghi e giorni scelti dalla stessa Amministrazione.

Per quanto concerne la raccolta degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari l'Impresa potrà stipulare accordo diretto con gli esercenti con onere a loro carico.

Per quanto riguarda la raccolta di altre tipologie di rifiuti da mercati, purché rientranti tra gli assimilabili agli urbani, il Concessionario dovrà fornire alle utenze che ne facciano richiesta le specifiche buste a carico del Comune che le utenze provvederanno a depositare in un settore idoneo della zona di svolgimento del mercato e che la Ditta dovrà raccogliere a fine della stessa giornata di svolgimento del mercato.

Art. 35 Feste popolari, manifestazioni, ecc.

In occasione di feste popolari, sagre campestri e manifestazioni in genere il Concessionario avrà l'obbligo di:

- provvedere all'allestimento di eventuali isole ecologiche nell'area interessata dalla manifestazione mediante il posizionamento di cassonetti o cestini forniti dall'Amministrazione e mediante la distribuzione delle apposite buste ai comitati promotori;
- provvedere allo svuotamento di tutti contenitori portarifiuti al termine della manifestazione ed eventualmente, su richiesta dell'Amministrazione, anche nel corso della stessa;
- provvedere al ritiro tempestivo dei rifiuti abbandonati e dispersi nel corso della manifestazione.

Art. 36 Attività di informazione e sensibilizzazione

Compete alla Ditta Concessionaria adottare le iniziative e svolgere le attività di carattere promozionale necessarie ad informare e sollecitare la collaborazione degli utenti al fine di garantire i livelli di esecuzione del servizio richiesti, ed in modo particolare della raccolta domiciliare dei rifiuti urbani indifferenziati e della raccolta differenziata.

Le modalità dello svolgimento saranno preventivamente comunicate al Comune, presentando ogni anno il programma dettagliato delle iniziative di informazione-sensibilizzazione che la ditta Concessionaria intende proporre, specificando l'entità dei materiali a supporto (opuscoli, volantini, cartelloni, messaggi attraverso i mass-media, ecc..) e le modalità di coinvolgimento di istituzioni e associazioni.

La campagna dovrà in ogni caso prevedere come prescrizioni minimali:

1. la predisposizione e distribuzione, con cadenza annuale, di un opuscolo informativo in numero almeno pari al totale delle utenze domestiche e non domestiche che insistono nell'ambito comunale di Ulassai, che contenga anche le necessarie informazioni sulla frequenza del servizio di raccolta differenziata, la localizzazione delle eventuali isole ecologiche;
2. la previsione di volantini di richiamo per la sensibilizzazione dell'utenza che dovranno essere distribuiti a tutte le utenze con cadenza almeno quadrimestrale;
3. la previsione di una giornata annuale di sensibilizzazione delle scuole.

Il contenuto dei messaggi dovrà ricevere l'approvazione dell'Amministrazione prima della loro divulgazione.

La mancata attuazione delle attività dei punti 1,2,3 sopraelencati comporterà una decurtazione dall'ultima fattura di 15% del canone mensile per ciascuno dei punti di cui sopra.

Art. 37 Oneri del Concessionario sugli obiettivi della raccolta differenziata e relativa penalità

Con riferimento all'obbligo di cui all'art 30 del presente capitolato, qualora la % RD risultasse inferiore al 60%, verrà applicata all'appaltatore una penalità pari ad Euro 500,00 (cinquecento) annui per ogni punto percentuale di scostamento al di sotto della sopraccitata soglia. La suddetta penalità verrà applicata sul canone della dodicesima mensilità previa verifica a consuntivo dei quantitativi di rifiuti raccolti e conferiti durante il servizio annuale.

Art. 38 Consuntivo dei servizi

Il Concessionario dovrà fornire tutte le informazioni generali concernenti i servizi svolti mediante **un rapporto da consegnare con cadenza trimestrale, entro il 15° giorno dalla scadenza del trimestre** di riferimento, all'Amministrazione Comunale. In particolare il rapporto dovrà rendere conto dei mezzi impiegati, dell'utilizzazione del personale, dell'esecuzione dei servizi e della quantità di rifiuti raccolti sia in modo indifferenziato che differenziato.

PARTE QUARTA

Norme specifiche e Disposizioni finali

Art. 39 Vigilanza e controllo - Ordini di servizio

Il Comune provvederà alla sorveglianza ed al controllo dei servizi affidati in concessione mediante la Polizia Municipale e/o propri funzionari all'uopo delegati.

Il Concessionario dovrà sempre consentire controlli sulla qualità e quantità di rifiuti raccolti, da effettuarsi a discrezione del Comune, che potrà anche affiancare un proprio incaricato nelle operazioni di raccolta-trasporto e pesatura dei rifiuti.

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali il Comune avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, in danno dell'impresa, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi, qualora il predetto Concessionario, appositamente diffidato, non abbia ottemperato nel termine assegnatogli dalle disposizioni del Comune. Le deficienze e gli abusi di cui sopra saranno contestati al Concessionario, che sarà sentito in contraddittorio con i responsabili della vigilanza del Comune che hanno effettuato i rilievi del caso.

Il congruo termine da assegnare al Concessionario a norma del secondo comma del presente articolo verrà stabilito dal Comune tenuto conto dell'andamento e della mole dei lavori da eseguire.

Il Concessionario ha altresì l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento.

Art. 40 Penalità

In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, l'Impresa Concessionaria, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata entro il termine stabilito dal Comune in sede di contestazione, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi su deliberazione della Giunta Comunale.

Per i diversi casi di inadempienza sono previste le ammende negli importi di seguito riportati:

- mancata effettuazione del servizio di raccolta rifiuti urbani	€/die	3.100,00
- mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata	€/die	3.100,00
- mancata effettuazione del servizio di raccolta rifiuti urbani per utenza	€/utenza	52,00
- ritardo nella disponibilità dei veicoli adeguati per i servizi	€/veic./die	260,00
- ritardo nella trasmissione del rapporto trimestrale	€/die	52,00
- omessa esecuzione raccolta quindicinale ingombranti	€/sett	520,00
- omessa raccolta ingombranti entro una un mese dalla chiamata	€/utenza	52,00
- inadeguato stato degli automezzi	€/cad./die	260,00
- omesso svuotamento di cestino stradale	€/cad.	10,00
- mancato impiego delle divise aziendali	€/cad.	260,00
- altre negligenze o abusi nella gestione del servizio	€/cad.	260,00

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza che dovrà essere inoltrata al Concessionario dal Comune entro il termine massimo di 3 (tre) giorni dall'avvenimento e, ove possibile, contestualmente ad esso. L'Impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare delle ammende sarà trattenuto sulla prima rata di canone in pagamento.

Art. 41 Risoluzione del contratto

1. Il Concessionario incorrerà automaticamente nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati:
 - a. mancata assunzione del servizio entro trenta giorni dalla firma del contratto alla data stabilita;
 - b. sospensione del servizio per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i casi di forza maggiore;
 - c. quando la Ditta si renda colpevole di frodi ovvero risulti in stato di insolvenza;
 - d. accertata ripetuta insolvenza verso i dipendenti o istituti assicurativi (INPS-INAIL), salvo rateizzazioni accordate da tali Enti;
 - e. cessione totale o parziale del contratto in subappalto ad altri, senza il preventivo consenso del Comune;
 - f. qualora svolga privatamente servizi di raccolta e/o smaltimento di rifiuti sul territorio comunale senza essere stata a ciò autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
 - g. in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impresa;
2. Qualora riscontri l'insorgenza di uno dei casi di decadenza sopra specificati, il Comune notifica l'addebito al Concessionario, con espresso invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di 7 giorni dalla data di notifica.

3. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Comune avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito al Concessionario delle spese e delle eventuali penalità.
4. Nel caso di decadenza, rescissione o risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, questo, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
5. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, il Concessionario dovesse risolvere il contratto anteriormente alla scadenza convenuta, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.
6. Il contratto d'appalto si intenderà senz'altro risolto in caso di scioglimento o cessazione dell'Impresa.
7. Nel caso che le inadempienze di cui all'articolo precedente siano per numero, frequenza e gravità tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto d'appalto, il Comune potrà deliberare la sua risoluzione, provvedendo direttamente alla continuazione del servizio, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni.
8. Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale del Concessionario.

Art. 42 Cauzione

1. Al momento della stipula del contratto il Concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione a titolo definitivo per un importo pari al 5% dell'importo di contratto relativo agli anni di durata dell'appalto così come aggiudicato. Tale cauzione dovrà sempre essere necessariamente integrata qualora la stessa, per qualsiasi motivo, venisse decurtata. La cauzione rimane vincolata in favore del Comune di Ulassai per tutta la durata del contratto.
2. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e previa detrazione delle somme che risulteranno dovute dal Concessionario in base alle disposizioni ed alle clausole contenute nel presente capitolato, oltre che in base a norme vigenti nella materia.
3. Durante il corso del contratto la cauzione definitiva può essere incamerata dal Comune di Ulassai in caso di:
 - a. decadenza del Concessionario dal contratto;
 - b. risoluzione del contratto per fatto e colpa del Concessionario;
 - c. violazione di obblighi contrattuali: in questo caso l'acquisizione da parte del Comune avverrà previa comunicazione di apposita diffida e qualora il Concessionario non abbia adempiuto nel termine assegnatogli.
4. Spetta in ogni caso al Comune, in presenza di danni, il diritto al risarcimento ed in ogni caso al rimborso delle maggiori spese. I depositi definitivi possono essere costituiti, oltre che in contanti oppure a mezzo assegno circolare - escluso quindi l'assegno bancario - per l'importo relativo, emesso a favore del Comune di Ulassai, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
5. Il Comune di Ulassai si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare fideiussioni costituite da polizze rilasciate da imprese assicurative non primarie o che, per qualsiasi altra ragione, dovessero essere ritenute di non evidente o comprovata affidabilità. In tale ipotesi assegnerà termine per la sostituzione della cauzione con altra idonea.

Art. 43 Cessione dei crediti e dei contratti

E' vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzato dall'Amministrazione. Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla. E' vietata la cessione del contratto d'appalto a terzi.

Art. 44 Controversie

Qualsiasi controversia sorgesse tra le parti in relazione allo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, anche successivamente alla sua scadenza, sarà risolta secondo la regolare procedura amministrativa prevista dal codice civile. In ogni caso sarà competente il foro di Lanusei. Resta esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale.

Art. 45 Disposizioni finali

L'Impresa si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato d'appalto.

Il Comune notificherà all'Impresa tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.

ALLEGATI

ALLEGATO N° 1: Calendario settimanale.